

Regolamento per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali

D.R. 7 ottobre 1998, n.1422 Emanazione

D.R. 19 dicembre 2000, n.01/1925 Modifiche e integrazioni

D.R. 27 dicembre 2005, n.01/22576 Abrogazione Art.2 bis e Tabella A-Dati sensibili

D.R. 25 maggio 2007, n.I/2A/8286 Modifica art.11

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è adottato in relazione alla L. 675/96 e successive modifiche e integrazioni e disciplina il trattamento, la comunicazione a terzi e la diffusione all'esterno, da parte dell' Università di Pisa, dei dati personali di cui è in possesso.
2. L'Università di Pisa procede al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione di dati personali nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, nei limiti stabiliti dallo Statuto, dalla legge e dai regolamenti.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, come previsto dagli artt. 1 e 22 della L. 675/96 e successive modifiche e integrazioni, si intende:
 1. per "banca di dati", "qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento";
 2. per "dato personale", "qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale";
 3. per "dato sensibile", "dato personale idoneo a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché il dato personale idoneo a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale";
 4. per "trattamento" dei dati, "qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati";
 5. per "comunicazione" dei dati, "il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione";
 6. per "diffusione" dei dati, "il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione";
 7. per "interessato", "la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali";
 8. per "Titolare", "la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente o associazione cui competono le decisioni in ordine alla finalità e modalità di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza";
 9. per "Responsabile", "la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento dei dati personali.

Articolo 2 bis - Abrogato

Articolo 3 - Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati

1. L'Università di Pisa è Titolare dei dati personali detenuti dall'Università stessa, raccolti o meno in banche di dati, automatizzate o cartacee.
2. Ai fini dell'attuazione dell'art. 8 della L. 675/96 e successive modifiche e integrazioni nell'ambito dell'Università di Pisa, i "Responsabili" per il trattamento dei dati personali sono così individuati:
 1. per le strutture amministrative centrali dell'Ateneo, così come risultanti dal Regolamento di organizzazione e dai relativi provvedimenti attuativi, i responsabili delle strutture stesse;
 2. per le strutture didattiche, di ricerca e di servizio, i responsabili delle strutture stesse.
3. Il Titolare, nella persona del rettore, può designare, con proprio provvedimento, responsabili del trattamento dei dati altri soggetti rispetto a quelli individuati al comma 2, anche esterni all'Ateneo.
4. I responsabili procedono, con propri atti, all'individuazione degli incaricati del trattamento dei dati personali, all'interno delle singole strutture. L'incaricato del trattamento è colui al quale viene assegnato, dal Responsabile, il compito di svolgere le operazioni materiali inerenti al trattamento e che opera sotto la sua diretta responsabilità.

Articolo 4 - Circolazione interna dei dati

1. L'accesso ai dati personali da parte delle strutture e dei dipendenti dell'Università, comunque limitato ai casi in cui sia necessario al perseguimento dei fini istituzionali, è ispirato al principio della libera circolazione delle informazioni all'interno dell'Ateneo.
2. Ogni richiesta d'accesso ai dati personali da parte delle strutture e dei dipendenti dell'Università, connessa con lo svolgimento dell'attività inerente alla specifica funzione del richiedente, deve essere soddisfatta in via diretta, senza formalità, nella misura necessaria al perseguimento dell'interesse istituzionale.
3. Laddove la richiesta da parte della struttura o dei dipendenti dell'Università fosse finalizzata ad un utilizzo ulteriore e/o diverso dei dati, sarà necessario, da parte di questi soggetti, presentare una richiesta scritta e motivata, ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento.
4. Chi richiede i dati, chi li riceve, chi li tratta e chi ne ha notizia è vincolato al rispetto del segreto d'ufficio. La responsabilità, anche penale, prevista dalla L. 675/96 e successive modifiche e integrazioni, per l'uso non corretto dei dati personali conosciuti resta a carico della singola persona cui l'uso illegittimo si riferisca.
5. Ai fini del presente regolamento, sono equiparati alle strutture dell'Università gli organismi di controllo e valutazione quali il Collegio dei Revisori, il Nucleo di Valutazione e ogni altro organo cui espresse disposizioni affidino tali compiti.

Articolo 5 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 1. trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 2. raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, e utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;
 3. esatti e, se necessario, aggiornati;
 4. pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati;
 5. conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati.

2. Il trattamento di dati personali per scopi storici, di ricerca scientifica o di statistica è compatibile con gli scopi per i quali i dati sono raccolti o successivamente trattati e può essere effettuato anche oltre il periodo necessario a questi ultimi scopi.
3. Per quanto riguarda i dati sensibili resta fermo quanto previsto dall' art. 2 bis.

Articolo 6 - Diritti dell'interessato

1. Ai soggetti i cui dati sono contenuti in una banca di dati dell' Università spettano i diritti di cui all'art. 13 della L. 675/96 e successive modifiche e integrazioni e cioè:
 1. di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'art. 31, comma 1, lettera a) della L. 675/96, e successive modifiche e integrazioni l'esistenza di trattamenti che possono riguardarlo;
 2. di essere informato su quanto indicato all'art. 7, comma 4, lettere a), b) e h) della L. 675/96 e successive modifiche e integrazioni;
 3. di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
 4. la conferma dell'esistenza o meno di trattamenti di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità del trattamento;
 5. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
 6. l'aggiornamento, la rettificazione, ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
 7. l'attestazione che le operazioni di cui ai nn. 2 e 3 sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, salvi i casi in cui ciò risulti impossibile o richieda adempimenti manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato.
 8. di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. L'interessato può esercitare tali diritti con una richiesta scritta al Titolare.
3. Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui al presente articolo, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.

Articolo 7 - Misure di sicurezza

1. Per quanto riguarda il profilo della sicurezza delle banche di dati informatizzate dell'Amministrazione centrale dell'Università, il Responsabile per la sicurezza delle stesse è individuato nel dirigente del Servizio per il sistema informativo, che garantisce l'adozione di idonee misure di sicurezza, la protezione degli accessi e l'integrità degli archivi.
2. Ai responsabili del trattamento dei dati, come individuati nell'art. 3, è richiesto di custodire i dati stessi adottando le misure idonee a evitare i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Articolo 8 - Richieste di trattamento, comunicazione o diffusione dei dati personali

1. Ogni richiesta rivolta da privati o da enti pubblici economici all'Università è finalizzata ad ottenere il trattamento, la comunicazione o la diffusione di dati personali, affinché possa essere presa in esame, deve essere scritta e motivata e contenere:
 1. il nome, la denominazione o la ragione sociale del richiedente;
 2. i dati cui la domanda si riferisce e le finalità e le modalità di utilizzo dei dati stessi;
 3. l'eventuale ambito di comunicazione e diffusione dei dati richiesti;
 4. la dichiarazione che il richiedente si impegna ad utilizzare i dati ricevuti esclusivamente per le finalità e nell'ambito delle modalità per cui sono stati richiesti.

2. Il Responsabile del trattamento, dopo avere valutato che il trattamento, la comunicazione o la diffusione dei dati sono compatibili con i fini istituzionali dell'Università, provvede alla trasmissione dei dati stessi nella misura e secondo le modalità strettamente necessarie a soddisfare la richiesta.
3. Le richieste provenienti da enti pubblici non economici, finalizzate ad ottenere il trattamento, la comunicazione o la diffusione dei dati dell'Università, sono soddisfatte quando risultano necessarie al perseguimento dei fini istituzionali dell'ente richiedente, secondo quanto dichiarato dall'ente stesso.
4. L'Università consente la comunicazione e diffusione di dati ed elenchi riguardanti studenti, diplomati e laureati, su richiesta di soggetti privati e pubblici, al fine di favorirne le esperienze formative e professionali e l'eventuale collocazione nel mondo del lavoro; tale finalità deve essere dichiarata nella richiesta.
5. La comunicazione e la diffusione dei dati da parte dell'Università sono comunque permesse quando:
 1. siano previste da norme di legge, di regolamento o dalla normativa comunitaria;
 2. siano necessarie per finalità di ricerca scientifica o di statistica e siano effettuate nel rispetto dei codici di deontologia e buona condotta sottoscritti ai sensi dell'art. 31, lett. h) della L. 675/96 e successive modifiche e integrazioni;
 3. siano richieste dai soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettere b), d) ed e), della L. 675/96 e successive modifiche e integrazioni, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia;
 4. siano necessarie per il soddisfacimento di richieste di accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell'art. 22, L. 241/90.

È in ogni caso vietata la diffusione di dati inerenti la salute.

Articolo 9 - Coordinamento per l'applicazione della L. 675/96 e successive modifiche e integrazioni

1. All'Ufficio Relazioni con il Pubblico, che opera nell'ambito della Direzione amministrativa, è affidato il coordinamento dell'applicazione della L. 675/96 e successive modifiche e integrazioni, nel quadro delle direttive date dal rettore e dagli organi di governo dell'Ateneo; in particolare:
 1. cura l'attuazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
 2. svolge compiti di consulenza e di supporto per il Titolare e funzioni di raccordo tra i responsabili come sopra individuati, anche al fine di garantire uniformità e certezza nell'applicazione della normativa, avvalendosi della collaborazione del Servizio per il sistema informativo per gli aspetti di tipo informatico;
 3. può proporre modifiche al presente regolamento;
 4. tiene le relazioni con l'Ufficio del Garante.

Articolo 10 - Notificazione delle banche di dati

1. Per consentire al Titolare la notificazione delle banche di dati prevista dalla L. 675/96 e successive modifiche e integrazioni, chi intraprende una nuova tipologia di trattamento di dati o cessa un trattamento già esistente, nell'ambito delle strutture universitarie, è tenuto a comunicarlo all'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
2. La comunicazione contiene:
 1. l'indicazione delle finalità e modalità del trattamento;
 2. la natura dei dati, il luogo ove essi sono custoditi e le categorie di interessati cui i dati si riferiscono;
 3. l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati;

4. gli eventuali trasferimenti di dati previsti verso Paesi non appartenenti all'Unione Europea o, qualora si tratti di dati sensibili e di dati relativi ai provvedimenti di cui all'art. 686 c.p.p., fuori dal territorio nazionale;
5. una descrizione delle misure di sicurezza adottate;
6. l'eventuale connessione con altri trattamenti o banche di dati.

Articolo 11 - Disposizioni finali

1. *Abrogato*

2. Il presente Regolamento è emanato con decreto del rettore ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dell'Ateneo.

2.bis Le modifiche del presente regolamento sono pubblicate sul sito web di Ateneo ed entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla loro emanazione, salvo diversa disposizione contenuta nel decreto di modifica.